

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 24 novembre 2025

**D.g.r. 17 novembre 2025 - n. XII/5349**
**Approvazione del Piano integrato della Riserva naturale e ZPS IT2040402 riserva regionale bosco dei Bordighi - comuni di Albosaggia, Faedo Valtellino e Montagna in Valtellina (SO)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», in particolare il Titolo III «Aree naturali protette regionali»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», in particolare il Titolo II, Capo I «Regime delle riserve naturali», artt. 14 e 14 bis che definiscono le procedure di approvazione dei piani delle riserve naturali;
- la deliberazione di Consiglio regionale n. V/1262 del 29 novembre 1994 - Istituzione della riserva naturale «Bosco dei Bordighi» nel territorio dei Comuni di Albosaggia, Faedo, Montagna di Valtellina (SO), la cui gestione è assegnata alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio (di seguito Ente gestore);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1791 del 25 gennaio 2006 con la quale la Riserva Regionale Bosco dei Bordighi è stata classificata ZPS IT2040402, il cui Ente gestore è la medesima Comunità Montana Valtellina di Sondrio (SO);
- il decreto 8 agosto 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale è stato riconosciuto il sito di Rete natura 2000 denominato Zona di Protezione Speciale (di seguito ZPS) IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi, il cui Ente gestore è la medesima Comunità Montana Valtellina di Sondrio (SO), individuata con deliberazione di Giunta regionale n. VII/1791 del 25 gennaio 2006;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/4598 del 17 dicembre 2015, «Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione»;

Visti altresì:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (direttiva «Uccelli»), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/4488 del 29 marzo 2021 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo II «Valutazione Ambientale Strategica - VAS»;
- la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 «Legge per il governo del territorio» e, in particolare, l'art. 4, che norma la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani;
- gli Indirizzi generali per la VAS approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10 novembre 2010 «Determinazioni della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971» che fornisce modelli metodologici procedurali e organizzativi della Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), tra cui, all'allegato 1s, quello per i piani delle riserve naturali;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. VII/13111 del 23 maggio 2003 è stato approvato il Piano della Riserva Naturale «Bosco dei Bordighi»;

- con delibera della Comunità Montana n. 14 del 27 settembre 2010 e con Decreto regionale n. 8549 del 13 settembre 2010 è stato approvato il Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT2040402 «Riserva Regionale Bosco dei Bordighi»;

Richiamati:

- l'art. 14 e 14 bis della l.r. 86/83 che definiscono, in particolare, le procedure di approvazione dei piani delle riserve naturali;
- il paragrafo 3.4 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. X/4598 del 17 dicembre 2015, che prevede la possibilità di approvare un piano della riserva integrato, che abbia, cioè, anche il valore di piano di gestione del sito Natura 2000, ai sensi dell'allegato E della d.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1791 e in osservanza delle Linee guida del Ministero per l'Ambiente;

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 48 dell'8 giugno 2023, l'Ente gestore ha avviato la procedura di aggiornamento del piano della Riserva Naturale «Bosco dei Bordighi» e del Piano della ZPS IT2040402 «*Riserva Regionale Bosco dei Bordighi*», integrando i due documenti in un unico strumento di pianificazione dell'area protetta e di avviare il relativo processo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- con avviso pubblico, trasmesso a tutti i soggetti competenti in materia ambientale con nota prot. n. 673 del 14 febbraio 2024 e pubblicato sul sito regionale Sivas (Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica - Id procedimento 130583) e sul sito web istituzionale dell'Ente (nella sezione Area Agricoltura - Servizio Ambiente ed Ecologia - e nella sezione Riserva Naturale Bosco dei Bordighi), è stato messo a disposizione del pubblico il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS a partire dal 14 febbraio 2024, in libera visione per 30 giorni;
- con nota del 19 marzo 2024, l'Ente gestore ha invitato tutti i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, il pubblico interessato, alla Conferenza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) indetta per il giorno 23 aprile 2024, il cui verbale è stato approvato con Determinazione dell'Area Agricoltura n. 111 del 07 maggio 2024 e pubblicato sul sito SIVAS e sul sito web della Comunità Montana e trasmesso, con nota prot. n. 2268 dell'8 maggio 2024, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti e settori del pubblico territorialmente interessati;
- con decreto n. 3 del 22 maggio 2024, l'Autorità Competente, d'intesa con l'Autorità Procedente, ha deciso di non assoggettare alla procedura di VAS il Piano integrato di gestione della Riserva Naturale «Bosco dei Bordighi», provvedendo alla pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio e sul sito web della Comunità Montana e sul sito SIVAS della Regione Lombardia;
- con deliberazione n. 29 del 19 dicembre 2024 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha adottato il Piano integrato della Riserva Naturale e ZPS IT2040402 «Riserva Regionale Bosco dei Bordighi» composto dai seguenti elaborati:
  - Elaborati di Piano:
    - Studio Interdisciplinare
    - All. A - Obiettivi e azioni di piano
    - All. B - Norme tecniche di attuazione
  - Tavole grafiche:
    - Tav. 1 Corografia su Carta Tecnica Regionale (1:3.000)
    - Tav. 2 Inquadramento Territoriale su ortofotocarta 2021 con particelle catastali (1:3.000)
    - Tav. 3 Carta dei Vincoli (1:3.000)
    - Tav. 4 Carta delle Indicazioni progettuali (1:3.000)
    - Tav. 5 Carta degli usi e della disciplina delle aree (1:3.000)
    - Tav. 6 Carta delle aree da acquisire (1:3.000)
    - Tav. 7 Carta degli accessi e della sentieristica (1:3.000)
  - Tavole a corredo del Piano:
    - A.1 Carta di inquadramento geomorfologico e idrografico (1:3.000)
    - A.2 Carta della vegetazione (1:3.000)
    - A.3 Carta degli habitat - Rete natura 2000 (1:3.000)
    - A.4 Carta dell'uso del suolo (1:3.000);

- la suddetta delibera n. 29/2024, completa di tutti gli elaborati del piano, è stata pubblicata e resa disponibile per la visione dal 22 gennaio 2025 al 21 febbraio 2025 sull'albo pretorio dell'Ente gestore e sugli albi pretori degli Enti territoriali interessati;
- l'avviso di deposito è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi e su due quotidiani locali, «Il Giorno» e «La Provincia»;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. regionale Z1.2025.0021387 del 24 giugno 2025, l'Ente gestore ha trasmesso alla Struttura Parchi e Aree protette della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi il Piano integrato della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi, chiedendo la sua approvazione ai sensi dell'art. 14 bis della l.r. 86/83, dichiarando che, a seguito di pubblicazione del Piano adottato, è pervenuto nei termini per la presentazione di osservazioni, il parere di ATS Montagna, positivo senza osservazioni e, pertanto, lo stesso Ente gestore ha ritenuto di non procedere ad approvare una delibera di esame delle osservazioni;
- nella sopracitata nota viene altresì dichiarato che il piano è stato trasmesso il 24 aprile 2025 alla Provincia di Sondrio per il parere della Commissione provinciale per l'Ambiente, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 della l.r. 86/1983, e decorsi i termini di legge non avendo ricevuto comunicazioni in merito, il parere è stato considerato positivo;

Dato atto che:

- valutata la completezza documentale dell'istanza di approvazione del Piano, con nota Z1.2025.0022731 del 09 luglio 2025 la Struttura Parchi e Aree protette, Autorità regionale procedente, ha comunicato all'Ente gestore l'avvio della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 14bis della l.r. 86/83;
- con nota prot. regionale Z1.2025.0023957 del 23 luglio 2025 l'Autorità procedente ha richiesto all'Autorità regionale in materia di Valutazione di Incidenza, l'espressione di quanto di competenza;

Dato atto altresì che:

- l'istruttoria del Piano è stata condotta con il contributo del Gruppo di Lavoro interdirezionale «Valorizzazione del sistema delle riserve e dei monumenti naturali», costituito con Decreto del Direttore Generale della D.G. Territorio e Sistemi Verdi n. 13482 del 13 settembre 2023 e prorogato fino al termine della legislatura in corso con decreto del medesimo Direttore n. 13167 del 6 settembre 2024, a supporto delle istruttorie per l'approvazione dei Piani delle Riserve naturali regionali e loro varianti, per l'istituzione di nuove riserve e monumenti naturali e della modifica dei loro confini, nonché per la disamina di eventuali proposte di modifica delle disposizioni regionali in materia;
- in data 30 luglio 2025 si è svolto l'incontro del Gruppo di Lavoro, alla presenza dell'Ente gestore, per la presentazione del Piano e per un primo confronto di approfondimento degli elaborati del Piano. L'istruttoria del Gruppo di Lavoro ha verificato i contenuti del Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; a tal fine, sono stati messi a disposizione dei membri del Gruppo gli elaborati ed è stata indicata la data del 29 agosto 2025 quale termine per la trasmissione dei contributi;
- con nota dell'8 ottobre 2025, protocollo regionale Z1.2025.0031052, l'Autorità procedente ha comunicato all'Ente gestore l'interruzione dei termini del procedimento con richiesta di integrazione agli elaborati cartografici del Piano, e ha fissato la data del 31 ottobre 2025 quale termine ultimo per la ricezione di quanto richiesto;
- con nota del 28 ottobre 2025 protocollo regionale Z1.2025.0032983 l'Ente gestore ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste. Verificata la completezza di quanto richiesto, con nota del 3 novembre 2025, protocollo regionale Z1.2025.0033502, l'Autorità procedente ha informato l'Ente gestore della ripresa dei termini;
- con nota ricevuta al protocollo regionale Z1.2025.0033643 del 4 novembre 2025, il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità ha trasmesso il decreto n. 15593 del 03 novembre 2025 con cui è stato svolto lo screening di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/97 e ss.mm.ii, del Piano integrato della Riserva Naturale e Zona di protezione Speciale IT2040402 Bosco dei Bordighi e che ha stabilito che il Piano non determina incidenze negative sugli obiettivi di conservazione (specie di uccelli) del sito stesso e che quindi lo stesso piano non deve essere sottoposto a procedura di

Valutazione di Incidenza appropriata;

Dato atto, infine, che, in esito alla fase istruttoria, il Piano adottato dall'Ente Gestore è stato modificato dai competenti uffici regionali tenendo conto degli indirizzi e degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle disposizioni di legge in materia, dei contenuti della Deliberazione di Consiglio Regionale n. V/1262 del 29 novembre 1994 istitutiva della riserva;

Valutato altresì che le stesse modifiche contribuiscono a rendere più efficaci gli aspetti di tutela e conservazione naturalistica e di valorizzazione del paesaggio, in coerenza con le finalità istitutive della Riserva naturale;

Richiamata la d.g.r. 17 dicembre 2015, n. X/4598, secondo la quale la documentazione che costituisce i piani delle riserve è suddivisa in «documenti costituenti il Piano» e «documenti a corredo del Piano»;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Piano integrato della Riserva Naturale «Bosco dei Bordighi» e della ZPS IT2040402 «Riserva regionale Bosco dei Bordighi», che si compone dei seguenti documenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- All. A – Obiettivi e azioni di piano
- All. B – Norme tecniche di attuazione
- Tav. 1 Corografia su Carta Tecnica Regionale (1: 3.000)
- Tav. 2 Inquadramento Territoriale su ortofotocarta 2021 con particelle catastali (1: 3.000)
- Tav. 3 Carta dei Vincoli (1: 3.000)
- Tav. 4 Carta delle Indicazioni progettuali (1: 3.000)
- Tav. 5 Carta degli usi e della disciplina delle aree (1: 3.000)
- Tav. 6 Carta delle aree da acquisire (1: 3.000)
- Tav. 7 Carta degli accessi e della sentieristica (1: 3.000)
- Tav. 8 Carta della Rete Ecologica e dei Siti di Natura 2000 (1: 30.000)
- Tav. 9 Carta dei vincoli - PAI e PRGA (1: 5.000)

e dei seguenti ulteriori documenti a corredo che non sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:

- Studio Interdisciplinare
- A.1 Carta di inquadramento geomorfologico e idrografico (1: 3.000)
- A.2 Carta della vegetazione (1: 3.000)
- A.3 Carta degli habitat - Rete natura 2000 (1: 3.000)
- A.4 Carta dell'uso del suolo (1: 3.000);

Dato atto che il presente provvedimento:

- conclude il procedimento relativo all'approvazione del Piano della Riserva di cui all'art. 14 bis della l.r. 86/83;
- è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39 del d.lgs. 33/2013;

Demandata, a cura dell'Ente gestore, la pubblicazione di tutta la documentazione del Piano, sopra elencata, sul proprio sito web, al fine di consentire una più ampia consultazione da parte dei soggetti interessati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRS-S) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», Obiettivo Strategico 5.3.5 Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità;

Vista la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

Per quanto premesso, parte integrante del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano integrato della Riserva Naturale «Bosco dei Bordighi» e della ZPS IT2040402 «Riserva Regionale Bosco dei Bordighi», che si compone dei seguenti documenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- All. A – Obiettivi e azioni di piano
- All. B – Norme tecniche di attuazione
- Tav. 1 Corografia su Carta Tecnica Regionale (1: 3.000)
- – Tav. 2 Inquadramento Territoriale su ortofotocarta 2021

## Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 24 novembre 2025

con particelle catastali (1: 3.000)

- Tav. 3 Carta dei Vincoli (1: 3.000)
- Tav. 4 Carta delle Indicazioni progettuali (1: 3.000)
- Tav. 5 Carta degli usi e della disciplina delle aree (1: 3.000)
- Tav. 6 Carta delle aree da acquisire (1: 3.000)
- Tav. 7 Carta degli accessi e della sentieristica (1: 3.000)
- Tav. 8 Carta della Rete Ecologica e dei Siti di Natura 2000 (1: 30.000)
- Tav. 9 Carta dei vincoli - PAI e PRGA (1: 5.000)

corredato dai seguenti ulteriori documenti non oggetto di approvazione nel presente provvedimento:

- Studio Interdisciplinare
- A.1 Carta di inquadramento geomorfologico e idrografico (1: 3.000)
- A.2 Carta della vegetazione (1: 3.000)
- A.3 Carta degli habitat - Rete natura 2000 (1: 3.000)
- A.4 Carta dell'uso del suolo (1: 3.000);

2. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale sul sito internet istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente», in ottemperanza all'art. 39 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia comprensivo del solo Allegato B, «Norme tecniche di attuazione».

3. di demandare alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Ente gestore della Riserva Naturale «Bosco dei Bordighi» e ZPS IT2040402 Riserva Naturale «Bosco dei Bordighi», la pubblicazione sul proprio sito *web* di tutta la documentazione di cui al punto 1.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —



Provincia di Sondrio



**COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

**RISERVA NATURALE BOSCO DEI BORDIGHI**

**PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE E ZPS  
IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI**

**ALL. B – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Piano di integrato Riserva Bosco dei Bordighi – Norme tecniche di attuazione

---

## SOMMARIO

ARTICOLO 1. GENERALITÀ.....	
ARTICOLO 2. ELABORATI DI PIANO.....	
ARTICOLO 3. DIVIETI E LIMITI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE.....	
ARTICOLO 4. USI E DISCIPLINA DELLE AREE.....	
ARTICOLO 5. ZONA A – MASSIMA TUTELA.....	
ARTICOLO 6. ZONA B – MINORE TUTELA.....	
ARTICOLO 7. FASCIA DI RISPETTO.....	
ARTICOLO 8. PUBBLICA UTILITÀ.....	
ARTICOLO 9. VALUTAZIONE D’INCIDENZA.....	
ARTICOLO 10. VINCOLO PAESAGGISTICO.....	
ARTICOLO 11 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE.....	
<i>PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI.....</i>	
<i>TAGLIO DEGLI ALBERI.....</i>	
<i>MANEGGIO E ATTIVITÀ CONNESSE.....</i>	
ARTICOLO 12. GESTIONE DEGLI ACCESSI E PERCORRIBILITÀ.....	
ARTICOLO 13. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE.....	
ARTICOLO 14. GESTIONE DELLE VISITE DIDATTICHE E DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.....	
ARTICOLO 15. REVISIONE DEL PIANO.....	
ARTICOLO 16. SANZIONI.....	

---

---

## ARTICOLO 1. GENERALITÀ

---

1. Le presenti Norme d'Attuazione sono redatte in conformità alle disposizioni della L 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) e della LR 86/1983 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), alla LR 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea), oltre che alla normativa nazionale e comunitaria.
2. Le presenti Norme d'Attuazione si applicano all'ambito territoriale che comprende la "Riserva Naturale Bosco dei Bordighi", istituita con Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia (DCR) del 29 novembre 1994 - n. 5/1262 che ne assegna la gestione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Sul medesimo sito insiste la Zona di Protezione Speciale (di seguito ZPS) IT2040402 "Riserva Regionale Bosco dei Bordighi" istituita con Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2006 - n. 8/1791, il cui ente gestore è la medesima Comunità Montana Valtellina di Sondrio. I perimetri dei due istituti di tutela sono coincidenti e rappresentati nella Tavola n.1 - Corografia su carta tecnica regionale. I due istituti di tutela sono di seguito denominati "Riserva Bosco dei Bordighi".
3. In sede di istituzione della riserva naturale, la DCR del 29 novembre 1994 - n. 5/1262, ha previsto la definizione dell'area di rispetto. Ai fini di una maggiore tutela, il presente piano, nell'applicazione dei divieti e limiti alle attività antropiche della citata DCR, non fa distinzione tra area di rispetto e area della riserva naturale vera e propria. L'articolazione dell'area protetta in Zone, di cui all'art. 4, prevede in particolare la Zona C - fascia di rispetto, il cui perimetro non coincide con l'area di rispetto della citata DCR ed è disciplinato dall'art 7.
4. Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) 23 maggio 2003 - n. 7/13111 (BURL suppl. straordinario N.35 del 27 agosto 2003) è stato approvato il piano della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi ai sensi dell'art. 14 della LR 86/83.
5. Con Deliberazione di Assemblea Comunitaria n. 14 del 27.09.2010 e con Decreto regionale n.8549 del 13/09/2010 (Burl n. 40 del 06/10/2010) è stato approvato il piano di gestione della ZPS. Con D.G.R. n. 9275 del 08/04/2009 sono state approvate le "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008". Tale delibera è stata poi integrata e modificata con la D.G.R. n. 632/2013 e la D.G.R. n. 3709/2015.
6. Come previsto nella D.G.R. 17 dicembre 2015 - n. X/4598, il presente Piano integrato della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi e ZPS Riserva Regionale Bosco dei Bordighi (di seguito Piano), integra e aggiorna i sopra citati Piani delle due aree protette. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano, perdono di efficacia le previsioni dei richiamati Piani. Continuano ad essere vigenti le misure di conservazione della ZPS approvate con D.G.R. n. 9275/2009 e successive modifiche e integrazioni.

---

## ARTICOLO 2. ELABORATI DI PIANO

---

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti documenti:
    - All. A - Obiettivi e azioni di piano
-

- All. B - Norme tecniche d'attuazione
- Tavola 1 Corografia su Carta Tecnica Regionale
- Tavola 2 Inquadramento Territoriale su ortofotocarta 2021 con particelle catastali
- Tavola 3 Carta dei Vincoli
- Tavola 4 Carta delle Indicazioni progettuali
- Tavola 5 Carta degli usi e della disciplina delle aree
- Tavola 6 Carta delle aree da acquisire
- Tavola 7 Carta degli accessi e della sentieristica
- Tavola 8 Carta della Rete Ecologica e dei Siti di Natura 2000
- Tavola 9 Carta dei vincoli - PAI e PRGA

2. Il piano è altresì corredato dai seguenti elaborati:

- Studio Interdisciplinare
- A.1 Carta di inquadramento geomorfologico e idrografico
- A.2 Carta della vegetazione
- A.3 Carta degli habitat rete natura 2000
- A.4 Carta dell'uso del suolo

---

### ARTICOLO 3. DIVIETI E LIMITI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

---

1. Nella Riserva Bosco dei Bordighi, in relazione all'attività edilizia e di realizzazione di manufatti è vietato:

- a) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi su quelli esistenti che non siano espressamente finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, risanamento conservativo, senza alterazioni di superficie coperta e di volume, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni. E' vietata la realizzazione di autorimesse sia interrate sia fuori terra;
  - b) realizzare nuovi insediamenti per attività produttive o ampliare quelli esistenti, ivi inclusi quelli di carattere agricolo e zootecnico;
  - c) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, comprese le linee elettriche, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzato;
  - d) impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
  - e) aprire nuove cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
  - f) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione e quelli connessi con lo svolgimento delle attività agricole, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
  - g) attivare nuovi scarichi idrici di qualsiasi tipo;
  - h) costruire recinzioni fisse;
-



- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi.
2. Nella Riserva Bosco dei Bordighi, in relazione alle pratiche agroforestali è vietato:
- a) bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali;
  - b) effettuare interventi di bonifica idraulica nelle zone umide;
  - c) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
  - d) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
  - e) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
  - f) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore. In caso di deroga al taglio, si rende opportuno lasciare sul posto parte dei rami e del tronco tagliato e seguire le indicazioni della scheda RE-2 di cui all'elaborato All. A Obiettivi e azioni di Piano. Fanno eccezione gli interventi straordinari sui boschi o su piante isolate, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e l'incolumità dei visitatori, e/o delle persone in genere (es. rimozione di alberi pericolanti), se eseguiti direttamente dall'Ente gestore e dallo stesso autorizzati;
  - g) introdurre specie animali e vegetali alloctone e comunque realizzare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
  - h) lo spandimento di liquami;
  - i) eliminare gli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario. È altresì vietato effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corsi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore;
  - j) eliminare terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
  - k) eseguire livellamenti, bonifiche e drenaggi non autorizzati dall'ente gestore;
  - l) l'allevamento di pollame e altre specie di avicoli;
  - m) consentire la libera circolazione degli animali da cortile al di fuori delle immediate vicinanze delle abitazioni;
  - n) esercitare il pascolo nelle aree boscate.
3. Nella Riserva Bosco dei Bordighi, in relazione alle modalità di fruizione e comportamento è vietato:
- a) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
  - b) uscire dai sentieri segnalati e indicati alla Tav. 7 - Carta degli accessi e della sentieristica, fatto salvo che per lo svolgimento delle usuali attività agricole;
  - c) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
  - d) accendere fuochi all'aperto;
  - e) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, compresa quella di ripa in accordo con la L.R. 10/2008, art. 5 (Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici), fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate; la raccolta dello strame secondo le norme vigenti di polizia forestale;
  - f) esercitare la caccia;
-



- g) esercitare la pesca fatti salvi i diritti reali e gli usi civici, debitamente documentati, come previsto dall'art. 11 c. 5 della L 394/91;
  - h) introdurre cani non al guinzaglio;
  - i) disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatto salvo gli interventi previsti dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi igienico- sanitari e di riequilibrio faunistico direttamente eseguiti dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati;
  - j) effettuare studi o ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente Gestore, anche in riferimento all'art. 8 della L.R. n. 10 del 31/03/2008;
  - k) campeggiare;
  - l) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva;
  - m) realizzare maneggi;
  - n) Il sorvolo dei velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, l'uso di droni o di natanti di qualsiasi tipo, che non siano autorizzati dall'Ente Gestore.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L R. 86/83 i divieti di cui al c. 1 lett. a), b), c), d), e), g), h), i), c. 3 lett. c) e k) prevalgono su eventuali previsioni difformi dello strumento urbanistico dei relativi Comuni di pertinenza.
5. Maggiori limitazioni o precisazioni sono riportate negli articoli successivi.
6. In caso di difformità tra gli elaborati grafici e normativa di piano, prevalgono le Norme Tecniche di Attuazione.

---

#### ARTICOLO 4. USI E DISCIPLINA DELLE AREE

---

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 3 delle presenti norme, la Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” suddivide la Riserva Bosco dei Bordighi nei seguenti ambiti, per i quali valgono le disposizioni dei successivi articoli da 5 a 7:
- Zona A – Massima tutela (art. 5)
  - Zona B – Minore tutela (art. 6)
  - Zona C - Fascia di rispetto (art. 7)

---

#### ARTICOLO 5. ZONA A – MASSIMA TUTELA

---

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” individua la Zona A di massima tutela, comprendente i boschi ripariali di particolare pregio.
2. Nella Zona A valgono:
- i divieti generali dell'art. 3,
  - i divieti dell'art. 6
-

- i seguenti ulteriori divieti:
  - a) il taglio e/o la potatura degli alberi;
  - b) la rimozione degli alberi morti e/o caduti per cause naturali;
  - c) l'asportazione di legname presente al suolo, anche se per uso domestico;
  - d) la pulizia del sottobosco, con rimozione di erbe, arbusti e/o della lettiera;
  - e) interventi di piantumazione di qualsivoglia natura, se non per scopi sperimentali e autorizzati dall'Ente Gestore;
  - f) produrre rumori, suoni e luci;
  - g) praticare qualsiasi tipo di pascolo.
- 3. Nel caso in cui l'applicazione di queste norme (dal punto 1 al punto 6), dovesse riguardare aree di proprietà privata, l'ente gestore potrà valutare, caso per caso, la possibile corresponsione di indennizzi ai proprietari e/o conduttori dei fondi interessati.

---

#### ARTICOLO 6. ZONA B - MINORE TUTELA

---

1. La Tavola n° 5 - "Carta degli usi e della disciplina delle aree" individua la Zona B comprendente i boschi in evoluzione e prati da sfalcio.
  2. Nella Zona B valgono:
    - i divieti generali dell'art. 3,
    - le seguenti ulteriori disposizioni:
      - a) divieto di realizzare colture ortofrutticole, florovivaistiche, serre fisse;
      - b) è consentito lo sfalcio dei prati. Al fine di tutelare l'avifauna nidificante, il primo sfalcio deve essere eseguito entro il mese di maggio; il secondo sfalcio deve essere eseguito dopo la prima decade di agosto;
      - c) è ammesso il pascolamento a bovini ed equini, ad esclusione delle aree boscate come previsto al precedente art. 3 c.2 let. n), ai soli fini del mantenimento della qualità degli habitat. La densità non dovrà, comunque, superare i 4 UBA/ha e le aree dovranno essere opportunamente recintate con recinzioni temporanee per evitare l'ingresso del bestiame nella Zona A;
      - d) sono consentiti i tagli colturali e fitosanitari dei boschi attuati dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati, sentito il parere della Comunità Montana in qualità di autorità forestale;
      - e) divieto di coltivare seminativi e utilizzare concimi chimici, antiparassitari, diserbanti, pesticidi, ammendanti e prodotti simili.
-

---

#### ARTICOLO 7. ZONA C - FASCIA DI RISPETTO

---

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” individua la Zona C – fascia di rispetto comprensiva dell’area agricolo boschiva che funge da fascia di protezione delle aree ripariali e di maggior pregio.
2. Nella Zona C valgono i divieti di cui all’art. 3. In particolare, sono consentite le attività agricole e la silvicoltura secondo le tecniche tradizionali nei limiti stabiliti dal richiamato art. 3.
3. È opportuno che venga attuato almeno annualmente lo sfalcio delle superfici prative, che potrà essere sostenuto da eventuali incentivi economici nei confronti dei proprietari dei fondi, come previsto nella scheda IN1 dell’elaborato All. A Obiettivi e azioni di Piano.
4. È ammesso il pascolamento a bovini ed equini, ad esclusione delle aree boscate come previsto al precedente art. 3 c.2 let. n), ai soli fini del mantenimento della qualità degli habitat. La densità non dovrà, comunque, superare i 4 UBA/ha e le aree dovranno essere opportunamente recintate con recinzioni temporanee per evitare l’ingresso del bestiame nella Zona A.
5. E’ consentita l’irrigazione continua di terreni, specialmente quelli mantenuti a prato, finalizzata anche a rimpinguare la falda.
6. In deroga al divieto di cui all’art. 3 c. 2 lett. f), è consentito il taglio di singole piante, previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore e in conformità con quanto previsto dal RR 5/2007 (artt. 6, 47 e 48, in particolare) e per motivi di miglioramento degli habitat presenti; non sono ammesse nuove piantumazioni se non in sostituzione di elementi esistenti, solo con esemplari di specie autoctone e previa autorizzazione dell’ente gestore.

---

#### ARTICOLO 8. PUBBLICA UTILITÀ

---

1. La Tavola 6 – “Carta delle aree da acquisire in via prioritaria” individua le particelle catastali che si ritiene debbano prioritariamente entrare nella disponibilità dell’Ente Gestore per la realizzazione di aree per servizi o per finalità conservative, scientifiche e divulgative.
2. Previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore ed esito positivo della valutazione d’incidenza, sono ammesse le opere funzionali al completamento o all’ammodernamento delle reti dei sottoservizi.

---

#### ARTICOLO 9. VALUTAZIONE D’INCIDENZA

---

1. Sulla base della vigente normativa, nell’area della “Riserva Bosco dei Bordighi” dovrà essere applicata la procedura di Valutazione di Incidenza a tutti i piani, programmi, progetti, interventi ed attività non direttamente connessi alla gestione della ZPS.
  2. Per l’applicazione di tale procedura si rimanda alla normativa vigente al momento della richiesta. Alla data di redazione del presente Piano la procedura per la Valutazione di Incidenza (VIncA) è disciplinata dalla D.G.R. 16 novembre 2021 - n. XI/5523.
-

---

#### *ARTICOLO 10. - VINCOLO PAESAGGISTICO*

---

1. L'ambito della Riserva Bosco dei Bordighi è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera f) del D.LGS 42/2004.
2. Sulla Tavola 3 - "Carta dei vincoli" sono rappresentati i principali elementi costitutivi del paesaggio della Riserva di cui tenere conto nella predisposizione dei progetti.

---

#### *ARTICOLO 11. - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE*

---

##### *PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI*

1. Fatte salve ulteriori specificazioni rilasciate in sede di autorizzazione da parte dell'ente Gestore, la manutenzione periodica dei fossi dev'essere eseguita secondo le seguenti modalità:
  - a) taglio dei rovi e/o di altri arbusti con mezzi manuali lungo le sponde (lato interno), una volta all'anno, per consentire un regolare deflusso dell'acqua;
  - b) rimozione dei depositi fangosi sul fondo e dell'eventuale eccesso di vegetazione macrofittica che ostruisce la sezione del canale;
  - c) gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel periodo invernale (dicembre-febbraio), al fine di arrecare minore disturbo alla vegetazione e alla fauna.

##### *TAGLIO DEGLI ALBERI*

1. Ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti articoli e a quanto previsto nella scheda RE2 dell'elaborato All. A Obiettivi e azioni di Piano, sono di seguito riportati i criteri per autorizzare il taglio di alberi, validi per la Zona B e la Zona C. Per la Zona A, i seguenti criteri saranno applicati sino all'acquisizione delle aree da parte dell'Ente Gestore.
  2. Le modalità d'intervento per il taglio dovranno essere, di volta in volta, dettate dall'Ente Gestore in sede di rilascio di autorizzazione, con specificazioni necessarie ai fini di una maggiore tutela e anche in seguito all'evolversi delle condizioni ambientali della Riserva.
  3. Nel caso di bosco ad alto fusto è autorizzato il solo taglio degli alberi che risultino di ostacolo al regolare sviluppo della formazione forestale nel suo insieme.
  4. Nel caso di bosco ceduo il taglio dovrà essere effettuato avendo cura di selezionare i polloni di migliore qualità. In particolare, per quanto riguarda i terreni in pendio, deve essere garantito il rilascio di un'intensa matricinatura, sia attraverso il mantenimento delle piante nate da seme che dei polloni di migliore qualità.
  5. Il taglio deve comunque garantire il mantenimento di un'adeguata copertura del suolo (indicativamente, almeno 50-60%), senza alterare sostanzialmente l'assetto strutturale e la composizione del bosco.
-

6. Non devono comunque essere sottoposti a taglio esemplari arborei con particolari caratteristiche, in particolare quelli più vetusti e/o che presentino incavi nel tronco, data la funzione trofica e di rifugio che essi svolgono per la fauna selvatica.
7. Le operazioni di taglio e di sgombero del legname dovranno essere effettuate evitando il più possibile danni agli individui arborei circostanti e al sottobosco. Gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo 15 ottobre/15 marzo, al fine di arrecare minore disturbo alla vegetazione e alla fauna.
8. È consentita la raccolta del legname al suolo, senza limitazioni di pezzatura, per il solo uso domestico ed esclusione della Zona A.

#### MANEGGIO E ATTIVITA' CONNESSE

1. Nella riserva è vietato realizzare maneggi come riportato al precedente art. 3.
2. Nella riserva il transito di cavalli è consentito unicamente, lungo il percorso ippico appositamente attrezzato e segnalato in cui è permesso il transito massimo di n°5 cavalli contemporaneamente. Nella Tavola 7 - Carta degli accessi e della sentieristica è indicato il tracciato esistente che, nel tempo, potrà essere sviluppato da parte dell'ente gestore.
3. L'utilizzo del sopracitato percorso ippico è consentito durante tutto l'anno salvo quanto previsto ai commi successivi.
4. Durante il periodo di accoppiamento della fauna, realizzazione di nidi e tane e di svezzamento della prole, in particolare dal 01/03 al 31/07, il transito di cavalli lungo il percorso ippico potrebbe essere limitato da parte dell'ente gestore come previsto al comma successivo.
5. L'ente gestore ha la facoltà di sospendere il transito di cavalli lungo il percorso ippico, per motivi di sicurezza o di salvaguardia ambientale. Sarà cura dell'ente gestore provvedere alla comunicazione negli appositi spazi predisposti nei vari punti localizzati lungo il percorso ippico.

---

#### ARTICOLO 12. - GESTIONE DEGLI ACCESSI E PERCORRIBILITÀ

---

1. L'accesso alla Riserva è consentito attraverso gli ingressi individuati con apposito segno grafico nella tavola 7.
  2. L'ingresso da altri punti è consentito ai soli proprietari o conduttori dei fondi, nonché ai mezzi ed al personale preposto alla gestione e/o salvaguardia attraverso l'esistente viabilità, salvo diversa prescrizione dettata dall'Ente Gestore per motivi di tutela.
  3. Gli aventi diritto hanno libero accesso all'area e possono percorrere liberamente le strade vicinali per immettersi nei campi a svolgere le normali attività agricole.
  4. Al fine di impedire il transito indiscriminato di veicoli lungo le strade vicinali che attraversano l'area della Riserva, in accordo con i proprietari e conduttori dei fondi, saranno previsti opportuni sistemi di sbarramento o videosorveglianza.
  5. All'interno della Riserva è presente un percorso a carattere didattico indicato in Tav. 7 con apposito segno grafico "Sentiero didattico" per favorire la lettura del territorio e dell'ambiente in tutti i suoi aspetti ed espressioni. Lungo tale percorso sono posizionati cartelli didattici ed informativi che in particolare:
    - a) ne visualizzino i tracciati e segnalino i percorsi interdetti;
-

- b) guidino all'osservazione delle peculiarità della Riserva;
- c) riportino le norme generali di comportamento.

---

### ARTICOLO 13. - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

---

1. Allo scopo di conciliare il mantenimento dell'integrità della Riserva Naturale con la facoltà di compiere ricerca scientifica viene stabilita la seguente regolamentazione.
  2. L'attività di ricerca scientifica può essere svolta sia direttamente dall'Ente Gestore, o dallo stesso promossa, sia da istituti di ricerca e/o da liberi ricercatori; deve comunque sempre essere preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore.
  3. L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'Ente Gestore. La Direzione della Riserva ha la facoltà di revocare temporaneamente l'autorizzazione al ricercatore che non si attenga al programma delle indagini o non attui le precauzioni prescritte, ovvero violi le norme in vigore nella Riserva.
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al c. 1, il ricercatore che intende svolgere studi nell'area è tenuto a formalizzare in un documento inoltrato alla Direzione della Riserva: scopo della ricerca, risultati attesi, metodo di indagine, dettagliata descrizione delle attività di campagna, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.
  5. È da considerare ricercatore chiunque sia ufficialmente inserito nell'organico di un ente istituzionale dedito alla ricerca scientifica e/o in esso svolga mansioni che possono definirsi di ricerca; è anche da considerare ricercatore qualsiasi altra persona con competenze specifiche e in grado dettagliare il programma dell'attività secondo quanto specificato al punto precedente.
  6. I campioni prelevati devono essere autorizzati dall'Ente Gestore; ove per necessità di ricerca non siano destinati a distruzione (esempio: campioni d'erbario), vengono depositati, fatte le indagini previste, o presso l'Ente Gestore o presso un'istituzione museale pubblica, informando di ciò la Direzione della Riserva.
  7. A ricerca compiuta i risultati delle indagini, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi in copia all'Ente Gestore. Dopo che i lavori sono stati pubblicati, l'Ente Gestore potrà usare in parte od anche completamente il materiale edito per propri fini con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.
  8. L'Ente gestore promuove ricerche e valuta le proposte di ricerca pervenute alla Direzione della Riserva, formula un suo parere, stabilendo, qualora si verificino sovrapposizioni di tema o di tempi, le misure più opportune.
-

---

#### *ARTICOLO 14. - GESTIONE DELLE VISITE DIDATTICHE E DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE*

---

1. L'Ente Gestore promuove e coordina le attività didattiche e divulgative. Per evitare di compromettere l'integrità della Riserva Naturale le attività didattiche nell'area di Riserva sono disciplinate come segue.
2. Le visite didattiche sono consentite, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, durante tutto l'anno, salvo limitazioni durante il periodo di riproduzione della fauna e svezamento della prole, in particolare dal 01/3 al 31/7. I giorni e gli orari sono stabiliti dall'Ente Gestore.
3. Le attività di educazione ambientale sono consentite previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore al quale dovrà essere presentato idoneo progetto e programma, con preavviso di almeno 30 giorni.
4. Le visite didattiche avvengono per gruppi (di non più di 30 persone), con un numero massimo 60 presenze giornaliere.
5. L'Ente Gestore ha la facoltà di sospendere le visite didattiche o di precludere ai visitatori determinati ambiti territoriali della riserva naturale, per motivi di sicurezza o di salvaguardia ambientale. Sarà cura dell'Ente Gestore provvedere alla comunicazione negli appositi spazi predisposti nei vari punti di segnalazione localizzati lungo il percorso di visita e nei punti di accesso.
6. L'allontanamento dai percorsi predisposti per facilitare l'osservazione delle caratteristiche peculiari dell'ambiente è vietato. Eventuali richieste di accesso a zone vietate devono essere motivate ed inoltrate, alla Direzione della Riserva, che valuterà l'opportunità di consentire o negare la frequentazione di tali zone.
7. Durante la visita devono essere rispettate le norme generali di comportamento, in caso di infrazione il responsabile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, sarà allontanato dalla Riserva.
8. E' facoltà dell'Ente Gestore rilasciare autorizzazioni in relazione a richieste specifiche e motivate per casi non previsti dalle presenti NTA.

---

#### *ARTICOLO 15. - REVISIONE DEL PIANO*

---

1. La revisione del Piano della Riserva Bosco dei Bordighi è attuata ai sensi dell'art. 14 c. 4 quater della LR 86/83. Il presente Piano resta in vigore fino all'approvazione di una sua variante ed è sottoposto a verifiche e/o revisioni periodiche ai sensi del c. 4 ter del richiamato art. 14 della LR 86/83, anche in seguito ai risultati dei monitoraggi o ad esigenze urgenti di conservazione di habitat e specie

---

#### *ARTICOLO 16. - SANZIONI*

---

1. In caso di violazione alle disposizioni delle presenti norme si applicano le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni regionali, provinciali, comunali vigenti.
-



2. Per quanto non previsto da tali disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dagli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
  3. Gli organi di vigilanza competenti vigilano sulla corretta applicazione delle presenti norme, l'interessato potrà presentare ricorso all'Ente Gestore (nella figura del Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio) entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento. L'Ente Gestore decide in via definitiva dandone comunicazione all'interessato ed all'organo che ha emesso il provvedimento.
  4. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme si fa riferimento a quanto stabilito dalle leggi statali, regionali e provinciali vigenti ed in particolare alle norme di tutela ambientale.
-